



# LA COMMARA & PARTNERS

## STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



**Tax newsletter n. 6 –  
giugno 2022**

**Edizione a cura dei Dott.ri Francesco Santori,  
Gianluca Rollo, Mattia Cataldo e Roberto Janiri**

- 1. Acquisto di ramo d'azienda: regime fiscale degli utilizzi e dei rilasci di fondi per rischi. pag. 2**
- 2. Superbonus 110%: prorogata la scadenza per edifici unifamiliari e modifica del meccanismo delle cessioni di crediti fiscali. pag. 3**
- 3. Fondo per indennità una tantum: dagli autonomi ai lavoratori dello spettacolo. pag. 5**
- 4. Fatturazione elettronica per i forfettari: al via dal primo luglio 2022. pag. 7**
- 5. Scissione fiscalmente neutrale. pag. 9**
- 6. Acquisto prima casa under 36. pag. 10**

ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197  
MILANO, via Sant'Andrea, 3 – 20121  
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133  
DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140  
tel.: +39 02 76013359  
tel.: +39 081 18584553  
floor 11, office 1110

[www.studiolacommara.it](http://www.studiolacommara.it)  
in partnership with: [www.pglegal.it](http://www.pglegal.it)  
in partnership with: [www.fpcorporatefinance.eu](http://www.fpcorporatefinance.eu)  
in partnership with: [www.v7group.com](http://www.v7group.com)



## **1. Acquisto di ramo d'azienda: regime fiscale degli utilizzi e dei rilasci di fondi per rischi.**

Il trattamento contabile e fiscale dei fondi rischi e oneri, nel caso specifico di acquisto d'azienda, è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 305 del 2022. A seguito dell'operazione di acquisizione, l'acquirente stesso potrà utilizzare successivamente tali fondi, iscritti nello stato patrimoniale, effettuando un'autonoma valutazione.

Ai fini delle imposte dirette, il trasferimento d'azienda (o di un ramo), attraverso la sua cessione a titolo oneroso, determina ordinariamente una separazione vera e propria tra la posizione del dante causa (alienante) e quella dell'avente causa (acquirente).

A fronte della cessione, infatti, il cedente rileverà un'eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal trasferimento degli assets facenti parte dell'azienda ceduta. L'acquirente provvederà a iscrivere i singoli asset acquisiti attraverso una propria autonoma valutazione, indipendente da quella effettuata dal dante causa.

Sotto il profilo fiscale, la cessione di un'azienda (o di un ramo di essa) è, per il cedente, un atto di realizzo dei beni che la compongono. Ciò comporta, simmetricamente, il diritto dell'acquirente a iscrivere l'azienda acquisita al prezzo di cessione pagato, allocandolo, nel fermo rispetto del criterio di ragionevolezza, fra gli assets (attivi e passivi) trasferiti e/o acquisiti ricompresi nell'azienda medesima. Tale ricostruzione, rilevante anche per gli IAS adopter in deroga al principio della derivazione rafforzata ex art. 83 del d.P.R. n. 917/1986, prescinde dalla condotta posta in essere dal cedente (che provvederà a determinare l'eventuale plus/minusvalenza fiscale da cessione secondo le regole a quest'ultimo applicabili).

Pertanto, sul versante fiscale, con la cessione d'azienda non si assiste ad alcuna forma di subentro o di successione da parte dell'acquirente nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente, data la natura realizzativa dell'operazione. Ciò comporta, quindi che, con l'acquisto dell'azienda, il soggetto acquirente potrà iscrivere, sussistendone i relativi presupposti e sempre nel rispetto delle regole contabili, a titolo originario i fondi in esame con piena rilevanza fiscale. Il successivo utilizzo di tali fondi (frutto di una autonoma valutazione dell'acquirente in sede di acquisto dell'azienda, iscritti direttamente nello stato patrimoniale) seguirà le proprie regole contabili con il conseguente riconoscimento fiscale.



Anche per quanto riguarda l'IRAP, il fondo iscritto in sede di acquisizione del ramo d'azienda e il suo utilizzo assumeranno piena valenza ai fini della determinazione della sua base imponibile.

## **2. Superbonus 110%: prorogata la scadenza per edifici unifamiliari e modifica del meccanismo di cessione di crediti fiscali.**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 50/2022, (c.d. Decreto Aiuti) che interviene sul Superbonus 110% sia prevedendo la possibilità di beneficiare di una proroga per gli edifici unifamiliari (se al 30 di settembre sono stati effettuati almeno il 30% dei lavori), che agevolando il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Entrando nel merito, è ormai noto come il d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "Rilancio" convertito in Legge n. 77/2020, in tema di incentivi per l'efficientamento energetico, abbia introdotto il c.d. "Superbonus 110%" che permette ai proprietari di unità immobiliari in condominio ovvero di un edificio unifamiliare o plurifamiliare di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria in termini economici estremamente vantaggiosi.

Le modalità di fruizione dell'agevolazione fiscale sono diverse, tra cui l'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi, ovvero la facoltà di portare in detrazione la percentuale di credito maturato a fronte della tipologia di spesa sostenuta con annessa agevolazione fiscale.

In secondo luogo, l'agevolazione può essere usufruita per mezzo della cessione del credito o del c.d. "sconto in fattura". Quest'ultima ne consente l'utilizzo al cliente beneficiario soprattutto se non ha disponibilità economica per saldare l'intero importo al fornitore.

Per quanto concerne la cessione del credito, invece, si consente la trasformazione del corrispondente importo, pagato quale corrispettivo per le opere di riqualificazione energetica, in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, incluse le banche.

Pertanto, la detrazione fiscale viene ceduta dal contribuente a un soggetto terzo (fornitore di beni, esercenti di attività autonome, banche, società) in cambio di un rimborso fino a



un importo corrispondente alla somma che altrimenti sarebbe stata detratta in dichiarazione. Di conseguenza, attraverso tale modalità di fruizione dell'agevolazione fiscale, il committente paga all'impresa che effettua i lavori la fattura piena e successivamente cede il credito fiscale maturato a intermediari finanziari (Poste, banche e/o assicurazioni), in cambio del finanziamento ricevuto in precedenza per poter pagare i lavori all'impresa edile.

Invece, con lo sconto in fattura che prevede l'immediata cessione del credito, il contribuente beneficia di uno sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al prezzo dei lavori. Tale somma, anticipata dall'impresa che ha effettuato gli interventi, verrà da quest'ultima recuperata sotto forma di credito d'imposta. In tal modo, con lo sconto in fattura, l'impresa appaltatrice anticipa la spesa detraibile per poter effettuare i lavori e ne ricava un credito fiscale che può successivamente cedere a banche o altri intermediari finanziari.

Dette modalità sono state negli ultimi mesi oggetto di plurimi interventi da parte del Governo, il quale, attraverso il d.l. n. 4 del 27.1.2022, c.d. Sostegni-ter, per contrastare le frodi aveva inizialmente previsto, nel caso di sconto in fattura, che le imprese avrebbero potuto cedere il credito una sola volta alla banca o ad altri soggetti, i quali però non avrebbero potuto poi ulteriormente cedere a loro volta il credito fiscale. Allo stesso modo, si era prevista la possibilità di cedere il credito fiscale (anche qualora non si fruisse dello sconto in fattura) una volta sola a intermediari finanziari o ad altri soggetti, tuttavia, anche in questo caso, poi non sarà più possibile cedere ancora il credito fiscale.

Successivamente a varie modifiche (c.d. Decreto Energia n. 17/2022, convertito in legge 34/2022 in vigore dallo scorso 29.4.2022) e da ultimo il d.l. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) interviene ampliando ulteriormente la possibilità di cessione del credito fiscale atteso, consentendo alle banche la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Pertanto, il sistema che ne risulta permette al primo contribuente di cedere il credito fiscale una prima volta liberamente, a prescindere dalla qualificazione soggettiva del cessionario; mentre la seconda e la terza cessione del credito può essere effettuata unicamente nei confronti di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un

gruppo bancario vigilato, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, fermo restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio.

La quarta cessione è consentita esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra descritte. Queste possono effettuare un'ulteriore quarta cessione unicamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Importante infine precisare che le banche, possono sin dalla seconda cessione cedere i crediti ai propri correntisti "qualificati" (cioè banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni).

### **3. Fondo per indennità una tantum: dagli autonomi ai lavoratori dello spettacolo.**



E' in arrivo un bonus una tantum da euro 200 che spetta ad un'ampia platea di lavoratori; infatti, ne beneficeranno non solo dipendenti, pensionati, disoccupati e professionisti autonomi ma anche altre categorie di lavoratori, tale aiuto ha l'obiettivo di attutire i contraccolpi della guerra in Ucraina.

In seconda stesura del decreto Aiuti i beneficiari sono stati ampliati delle seguenti categorie: i percettori del reddito di cittadinanza, i lavoratori stagionali, gli autonomi e i collaboratori domestici, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo, gli "intermittenti", gli incaricati alle vendite a domicilio e gli autonomi senza partita IVA.



In questo modo il bonus arriverà a circa 31,5 milioni di italiani e costerà allo Stato 6,3 miliardi di euro. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.5.2022 ed è in vigore dallo scorso 18 maggio.

Di seguito le modalità di erogazione del bonus per le varie categorie:

**i) Lavoratori dipendenti:**

Ai lavoratori con rapporti di lavoro dipendente l'indennità è riconosciuta tramite il datore di lavoro, nella retribuzione di luglio. Ne hanno diritto i lavoratori che hanno ottenuto - per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 - l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. La misura era contenuta nella legge di bilancio 2022 ed era riservata a chi ha una retribuzione massima di 2.692 euro al mese, ovvero 35mila euro annui considerando tredici mensilità. Il bonus è dato in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di altre tipologie di prestazioni lavorative. Il bonus spetta una sola volta, anche se si è titolari di più rapporti di lavoro.

**ii) Pensionati:**

L'INPS erogherà d'ufficio con la mensilità di luglio l'indennità ai titolari residenti in Italia di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022. Anche in questo caso il requisito è un reddito personale 2021 assoggettabile a Irpef (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali) non superiore a 35mila euro.

**iii) Disoccupati:**

L'indennità è riconosciuta sempre dall'INPS a coloro che avranno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di Nاسpi e Dis-Coll (prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi).

**iv) Stagionali del turismo e dello spettacolo:**

Bonus "automatico" per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che hanno ottenuto l'indennità previste dai decreti per l'emergenza Covid-19.



**v) Lavoratori a intermittenza:**

I lavoratori ad intermittenza che abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate da cui è derivato un reddito non superiore a 35mila euro per l'anno 2021 devono presentare apposita domanda all'INPS, tramite il portale per ottenere il bonus da 200 euro.

**vi) Lavoratori dello spettacolo:**

L'INPS, a domanda, erogherà il bonus ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Anche in questo caso il tetto di reddito derivante è fissato a 35mila euro per il 2021.

**vii) Autonomi senza partita IVA:**

I lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie per i quali risulti almeno un contributo mensile per il 2021. Anche questa categoria di lavoratori per ottenere l'indennità deve presentare la domanda all'INPS.

**viii) Incaricati vendite a domicilio:**

Anche qui a domanda l'INPS erogherà i 200 euro agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante da queste attività superiore a 5mila euro e titolari di partita IVA attiva.

**ix) Co.co.co.:**

Anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.) con contratto attivo alla data di entrata in vigore del decreto, presentando apposita domanda, l'INPS erogherà il bonus. L'indennità è riservata a chi ha reddito derivante dai rapporti co.co.co. non superiore a 35mila euro per il 2021.

**x) Un fondo per autonomi e professionisti:**

Anche ad autonomi e professionisti verrà riconosciuta una indennità una tantum; tuttavia le modalità per richiederlo e la platea saranno definite entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (di conseguenza entro e non oltre il 17 giugno) da un decreto del ministero del Lavoro. Per i lavoratori autonomi la dotazione è di 500 milioni.

#### 4. Fatturazione elettronica per i forfettari: al via dal primo luglio 2022.

Con il d.l. n. 36/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.4.2022, è stato stabilito l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario. Viene abolito, quindi, l'esonero di fatturazione elettronica per alcune categorie di soggetti.

In particolare:

1. per i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del d.l. 6.7.2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15.7.2011 n. 111;
2. per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all'art.1, commi da 54 a 89, della legge 23.12.2014, n.190;
3. per i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16.12.1991 n. 398 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.



Il succitato Decreto, sancisce che, dal 1.7.2022 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario che hanno percepito, nell'anno precedente, ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Tale obbligo si estende a tutti gli altri forfettari a partire dal 1.1.2024.

Per aiutare questo tipo di lavoratori, l'art. 18 del Decreto Legge prevede un periodo di interim, mettendo a disposizione un intervallo di tempo (luglio – settembre) nel quale sarà





concessa l'emissione della fattura elettronica entro il mese successivo, invece che entro 12 giorni come da scadenza a regime, rispetto al giorno di effettuazione dell'operazione. Nonostante questo, le sanzioni saranno pienamente operative dal 4° trimestre 2022. In particolare, entrano in gioco le sanzioni di cui all'art.6, comma 1 del D.lgs. n. 471 del 1997.

Nello specifico:

1. sanzione compresa tra il 5% e il 10% di quanto non documentato con un minimo di 500 euro;
2. sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Le fatture elettroniche vanno conservate digitalmente a norma per 10 anni.

## **5. Scissione fiscalmente neutrale.**

Rispondendo all'interpello n. 256 del 10.5.2022, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che un'operazione di scissione, può essere considerata fiscalmente neutrale, solamente nel caso in cui si tratti di un'operazione di riorganizzazione aziendale, che porti alla continuazione dell'attività da parte di ognuna delle parti della scisse.

In base all'art. 173 del d.P.R. n. 917/1986 l'operazione di scissione è definita fiscalmente neutrale e il passaggio degli elementi che compongono il patrimonio della società scindenda alle società beneficiarie, che non usufruiscano di un regime di tassazione agevolato, non comporta una modifica del regime ordinario per gli elementi trasferiti.

Più nel dettaglio, le plusvalenze derivanti dall'operazione di trasferimento degli elementi patrimoniali della scindenda, che solo temporaneamente sono tenuti a latere dell'operazione, parteciperanno alla formazione del reddito rispettando le ordinarie norme di imposizione fiscale al momento in cui avverrà il trasferimento oneroso dei beni. Al contrario la neutralità fiscale si realizzerà, non nel momento in cui vi sarà l'intenzione di effettuare un mero trasferimento dei beni componenti la società scissa alle beneficiarie, ma solo quando l'intenzione degli attori dell'operazione, sia quella di riorganizzare l'attività attraverso la scissione delle attività attualmente esercitate dalla società scindenda, allo scopo di ridurre il rischio d'impresa tramite una diversificazione delle attività.

Altro elemento fondamentale per la realizzazione della fattispecie esaminata, è che la scissione sia reale e non una scissione di fatto, che preveda il trasferimento dei beni a società di mero godimento, operazione che comporterebbe un caso di elusione fiscale, dal momento che questa permetterebbe agli attori dell'operazione di rinviare la tassazione delle plusvalenze generate, grazie alla neutralità fiscale.

A supporto di quanto detto finora, l'art. 177 comma 2 del d.P.R. n. 917/1986 disciplina lo scambio di partecipazioni tramite conferimento e dispone che: *“Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”*.

Appare dunque evidente, che l'elemento cardine della neutralità fiscale di un'operazione di scissione, è rappresentato dalla riorganizzazione aziendale, essendo l'obiettivo principale del legislatore, quello di sgravare gli imprenditori, nel caso in cui questi abbiano esclusivamente l'intenzione di procedere ad un riassetto imprenditoriale che porti ad una riduzione dei rischi, dovuta alla diversificazione delle attività, e ad un più funzionale ed efficiente assetto societario.

## **6. Acquisto prima casa under 36.**

Nel caso di acquisto di prima di casa da parte di giovani, under 36, che non sia sottoposto al regime di esenzione IVA, spetta all'acquirente un credito d'imposta pari al valore dell'IVA corrisposta al momento dell'acquisto, applicata con un'aliquota del 4%.

È stata l'Agenzia delle Entrate a chiarire, tramite la risposta ad interpello n. 261 dell'11.5.2022, i requisiti di accesso all'agevolazione fiscale derivante dalle operazioni di acquisto di prime case da parte dei giovani under 36, nel periodo compreso tra il 26.5.2021 e il 31.12.2022.

L'art. 64 del d.l. n. 73 del 25.5.2021, intitolato *“Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto del disagio giovanile”*, modificato dall'art. 1 della legge n. 234 del 30.12.2021, recita che: *“Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria*



*catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui”.*

Qualora l'operazione di acquisto di prima casa, sia configurabile in una delle fattispecie citate nell'articolo riportato, e questa sia soggetta all'imposta sul valore aggiunto, si genera un beneficio fiscale per i giovani sotto i 36 anni di età; questo vantaggio consiste in un credito d'imposta, per l'anno in cui avviene l'acquisto, pari all'ammontare dell'IVA pagata per concludere l'operazione.

Gli utilizzi possibili di questo credito d'imposta sono molteplici: questo infatti può essere utilizzato, sia in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, successoria o di donazione, sia in compensazione secondo le disposizioni del d.l. n. 241 del 9.7.1997. Resta ferma tuttavia, l'impossibilità per il credito d'imposta generato, di produrre rimborsi.

Quindi i requisiti dell'acquirente per accedere all'agevolazione possono essere riassunti nei seguenti tre punti:

- (i) non aver superato i trentasei anni di età;
- (ii) non avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) maggiore di 40.000 euro;
- (iii) l'acquisto deve realizzarsi nel periodo compreso tra il 26.5.2021 e il 31.12.2022.

Si ricorda inoltre, che qualunque sia l'aliquota IVA applicata nell'operazione di acquisto, il credito d'imposta sarà riconosciuto nella misura del 4%.



Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione "personalizzata" con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



*La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.*



# LA COMMARA & PARTNERS

---

## STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

PROF. AVV. UMBERTO LA COMMARA  
*Patrocinante in Cassazione*  
AVV. ROBERTA DOROTEA ROSCIGNO  
AVV. EMILIO COSTARELLA  
AVV. MARIA PAOLA FERRARO  
AVV. FABIO MASSIMO MENDELLA

AVV. STEFANIA LUPINI  
*Patrocinante in Cassazione*  
AVV. ANGELA BRUNO  
AVV. BARBARA RAMPINI  
AVV. ALESSANDRO FINOCCHIARO

DOTT. VALENTINA LUPI  
DOTT. FRANCESCO SANTORI  
DOTT. GIANLUCA ROLLO  
DOTT. MATTIA CATALDO  
RAG. BARBARA STELLA  
RAG. STEFANIA LOMBINO

*OF COUNSEL:*

AVV. GIANFRANCO PUOPOLO  
DOTT. FABRIZIO FIORITO  
DOTT. ALBERTO NENCHA  
DOTT. ASCANIO SALVIDIO

*TRAINEES:*

DOTT. LUCA IELAPI  
DOTT. ROBERTO JANIRI



ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197  
MILANO, via Sant'Andrea, 3 – 20121  
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133  
DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140  
tel.: +39 02 76013359  
tel.: +39 081 18584553  
floor 11, office 1110

[www.studiolacommara.it](http://www.studiolacommara.it)  
in partnership with: [www.pglegal.it](http://www.pglegal.it)  
in partnership with: [www.fpcorporatefinance.eu](http://www.fpcorporatefinance.eu)  
in partnership with: [www.v7group.com](http://www.v7group.com)